



COMUNE DI FOSCIANDORA

Provincia di Lucca

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 23-01-2019

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

LUNARDI MORENO	P	DONATI GIAMPAOLO	P
BECHELLI ROBERTO	P	NARDINI ILARIA	P
PIOLI MARCELLA	P	PIEROTTI FRANCESCO	A
SALOTTI PAOLA	P	BONINI MARCO	P
TORRIANI PIERLUIGI	A	BONUGLI IRENE	P
BONINI MARCO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assessore esterno:

Assume la presidenza il Signor LUNARDI MORENO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Signor CAPPELLO ALBERTO.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione,

“IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 07.04.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 26.06.2015 con la quale è stato modificato il Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2015 ed in particolare il capitolo 2 “IMU” art. 10 comma 6 lettere a) e b);

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 26.02.2018 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni IMU 2018;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10);
- E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,

l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione diretta delle rendite catastali del gruppo D ed E categorie dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO, da ultimo, il comma 1092 dell'art. 1 della legge 30/12/2018, n. 145, che ha esteso la riduzione del 50% della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RITENUTO di confermare per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2018;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2018;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 che ha prorogato, dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, il termine di approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2019/2021 di cui all'art. 151 del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;**

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2018, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019, per effetto delle quali appare opportuno:

a) confermare per l'anno 2019 le aliquote dell'imposta municipale IMU come di seguito riportato:

- **ALIQUOTA 9,60 per mille**

(per **tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi**, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal

1 gennaio 2014)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 per mille - somma IMU + TASI = 10,6 per mille)

- ALIQUOTA 9,60 per mille
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 per mille - somma IMU + TASI = 10,6 per mille)

b) confermare per l'anno 2019 l'aliquota dell'imposta municipale IMU come di seguito riportato:

- ALIQUOTA 4,00 per mille
(per **abitazione principale** censita a catasto nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2 per mille - somma IMU + TASI = 6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU)

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di confermare, le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2019:**

- ALIQUOTA 4,00 per mille
(per **abitazione principale** censita a catasto nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2 per mille - somma IMU + TASI = 6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU)

- ALIQUOTA 9,60 per mille
(per **tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi**, con

esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 per mille - somma IMU + TASI = 10,6 per mille)

**- ALIQUOTA 9,60 per mille
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)**

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 per mille - somma IMU + TASI = 10,6 per mille)

3) di confermare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2019:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1- A/8 - A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;

- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5) di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

6) di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado e al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

7) di dare atto che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

8) di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al **Regolamento IUC modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.06.2015, da applicare a far data dal 01-01-2015;**

10) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

11) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

12) disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69".

=====

VISTA la soprariportata proposta di deliberazione;

UDITA la relazione dell'assessore Pioli Marcella;

All'unanimità;

DELIBERA

1) di approvare la surriportata proposta di deliberazione.
In seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza;
All'unanimità

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134, Decreto Legislativo 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 Del 23-01-2019

RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere Favorevole sotto il profilo tecnico/contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Fosciandora, li 18-01-19

IL RESPONSABILE
F.to BERTOLACCINI MARISA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to LUNARDI MORENO

Il Segretario Comunale
F.to CAPPELLO ALBERTO

PUBBLICAZIONE

Publicata sul sito informatico del Comune di Fosciandora (www.comune.fosciandora.lu.it) il 08-02-2019 ai sensi dell'art. 32 comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69.

Fosciandora, li 08-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Cappello Alberto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul Sito informatico di questo Comune (www.comune.fosciandora.lu.it) dal giorno 08-02-2019 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi sino al giorno 22-02-2019 ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000.

Fosciandora, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPPELLO ALBERTO

ESECUTIVITA`

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ (Decimo giorno dal completamento del periodo di pubblicazione sul Sito informatico del Comune di Fosciandora) ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000..

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-01-2019 ai sensi dell'art.134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Fosciandora, li 23-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPPELLO ALBERTO

COMUNE DI FOSCIANDORA

Provincia di Lucca

Verbale nr. 21

IL Revisore Unico dr. Alessandro Bagnoli

Vista la PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18.01.2019 N.4 avente oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019.

Visto il parere favorevole emesso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria sotto il profilo tecnico/contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il parere favorevole formulato in ordine alla regolarità tecnica della proposta oggetto del presente parere ai sensi dell'art. 49 primo comma e dell'art. 147 bis primo comma del Dlgs. 267 del 18/08/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Livorno, 21 gennaio 2019

IL REVISORE UNICO

Dott. Alessandro Bagnoli

